10

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA
DI TORINO
BIBLIOTECA
R. - b - 119

BREVE
DELLA SANTITA DI N. S.
PAPA s. PIO V.
CON LI CAPITOLI
DEL CAMBIO REALE
DI BOLOGNA.

IN BOLOGNA,

Per Giouanni Rosi al Segno di Mercurio in via di S. Mammolo.
MDLXX.

Con licentia delli RR. Vic. del Vesc. & P. Inquisit.

PIVS PAPA QVINTVS.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

EX debito Pastoralis officij nobis, licet immeritis, diuina dispositione commissi erga Christi fidelium vniuersorum statum prosperè, feliciterq; dirigendum, omnem mentis nostræ aciem assiduè intendentes, illos præcipua cura, studioq; maiori prosequimur, quos tanquàm peculiares, etiam temporali nostro, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ regimini commisit Altissimus, & ea quæ pro publica, priuataq; illorum vtilitate, & commoditate, prouida consideratione ordinata esse reperimus, quo firmiore gradu nitantur, approbationis nostræ beneficio libenter stabilimus. Nuper siquidem (sicuti accepimus) dilecti filij Mercatores Ciuitatis Bonon. publico, & priuato bono, ac commodo, ipsiusq; Ciuitatis decori consulere volentes, nonnulla Capitula Emporij, seu Cambij realis in dicta Ciuitate, vti Romæ, & in plerisque alijs præcipuis tàm Italiæ, quàm extra Italiam fieri solet, introductionem, & ipsorum Mercatorum, aliarumq; personarum securitatem concernentia, sub nostro, & Sedis Apostolicæ beneplacito condiderunt, quorum tenor sequitur, & est talis.

VOlendosi dar principio al fare in questa Magnifica Città di Bologna publica Piazza de' Cambi reali per diuersi luoghi, come si costuma nelle principali Città d'Italia, & specialmente in Roma, non solo per commodo, & vtile de' particolari, ma ancora per honore di essa cittade, come si presuppone ch' esser debba: & intendendosi far ciò con buona gratia, & satisfattione de' Superiori, & non altrimenti; si dice, & domandasi per parte de' Mercanti, che per conseguire questa cosa, sia loro concesso da Superiori, & confirmato da Nostro Signore, quanto qui ne gli infrascritti Capitoli si cõtiene. *Prefatione de' Capitoli del Cambio.*

In prima, che la Piazza sia libera per ogni sorte di persone, così terriere, come forestiere, & tanto non mercanti, quanto mercanti: di modo, che ad ogni sorte di persone di qual si voglia grado, ò conditione, sia lecito il dare, & il pigliare denari à cambio, pur che il cambio sia reale. Intendendo esser cambio reale quando con effetto si dà il denaro in vn luogo accioche sia pagato in vn'altro, secondo che cantano le lettere del Cambio, & così le lettere vaddino con effetto al luogo, & alla persona à che sono indrizzate, & che iui siano ò pagate, ò recusate. *Ad ogni persona sia lecito il cãbiare realmente.* *Come s' intenda Cambio reale.*

Ciascuno possa dar denari à chi glie li tenga sù li cãbij.

Il datore possa sopra di se far recapitare le lettere del Crẽditore.

Appresso, che sia in potestà di ciascuna persona, etiamdio che non sia mercante, il dare suoi denari in mano de' mercanti, accioche gli diano à Cambio reale, cõ farsi stare dal credere, come si vsa nell'altre Piazze d'Italia, & fuori d'Italia. Et possa ogni persona anchora dare denari à Cambio, & far che siano recapitate le lettere sopra di essi datori, & cosi tenergli sù li Cambij sino che saranno rimborsati da chi hauerà preso il denaro.

Li denari de forestieri sieno liberi, & franchi.

Terzo, che se da forestieri saranno mandati denari contanti in questa Cittade perche si diano à Cambio in detta Piazza, cotali denari s'intendano essere, & siano liberi, & franchi à fauore del forestiero che gli hauerà mandati, etiamdio, che egli per qual si voglia causa fosse bandito, ò condennato dello stato di Sãta Chiesa (eccetto per causa d'heresie, ò lęsę Maiestatis) ouero per qual si voglia cagione fosse debitore alla Camera, ò al fisco, & non si possa, ne si debba fare alcuna represaglia di tali denari: ma, come è detto, siano sempre liberi, & franchi alla volontà di detto forestiero. Et questo medesimo sia detto, & s' intenda parimente delle rimesse de' danari, che per lettere di Cambio di fuori fossero da tali persone rimessi in questa Cittade.

Solamente nel foro de' Mercanti si habbino da conoscere, e terminare le cause de Cambij.

Quarto, che di tutte le questioni, & liti, che occorreranno per causa di detti Cambij in questa Cittade tra qual si voglia sorte, & gradi di persone, solamente il Giudice, & Consoli, ò Sopraconsoli del foro de' Mercanti siano, & s'intendano esser Giudici competenti: & che niuno altro Giudice, ò Tribunale, ne qual si voglia altro superiore se ne debba, ò possa intromettere, ne per conoscere, & giudicare, ne per suspendere, ò impedire, ò inhibire al detto foro, ò in qual si vogli altro modo impacciarsene, ma che semplicemente, & senza ostacolo alcuno la cognitione, & decisione, & essecutione di dette liti, & questioni, ò cause, spetti, & appartenga solamente al detto foro, non solo nella prima instantia, ma ancora nelle appellationi sino all' vltimo fine della causa, secondo la dispositione, & forma delli statuti di detto foro. Et se alcuno si appellasse à Nostro Signore, cotale appellatione s'intenda deuoluere, & sia deuoluta ipso iure al Giudice delle appellationi, & alli Sopraconsoli come specialmente delegati da Sua Santità in tal caso: & dinanzi à loro l' appellante debba proseguire la causa dell'appellatione nel debito tempo dato dallo statuto di detto foro: altrimenti l' appellatione sia nulla, & di niuno valore, & la sententia data si debba esequire per il Giudice, & Consoli, come se non si fosse appellato.

Le appellationi ad Sãctissimũ Dominũ vadino à gli Sopraconsoli.

Luogo de la Piazza de' Cambij.

Il luogo di detta Piazza oue si habbino da ragunare i Mercãti sia la loggia del foro sopradetto, ouero altro luogo che fosse giudicato migliore.

Et in tal luogo si debbano ridurre i Mercanti di vn' hora innanzi disna-

re, &

re, & così d'vn' hora innanzi la sera per tre giorni della settimana, cioè il Lune, il Mercore, & il Venere se saranno giorni di lauoro: altramente si faccia Piazza il giorno auanti se non sarà dì di festa, & non mai in dì di festa per negociare.

Tempo del ragunarsi li Mercanti per il Cambio.

Li cambij si debbano fare à scudi d'oro in oro di zecca per tutte le Piazze, & i conti, & scritture s' habbino da tenere à scudi d' oro in oro di zecca, così con li terrieri, come con forestieri.

Li Cambij si facciano sotto nome di scuti d'oro in oro di zecca.

L' vso del tempo à pagare le lettere del cambio, che saranno drizzate à Bologna, & diranno ad vso, sia, & s'intenda esser come quì appresso.

Da Roma, & Genoua, dieci giorni vista.

Da Milano, Venetia, Fiorenza, Pisa, Lucca, & altri luoghi di Toscana, otto giorni vista.

D'Ancona, la Marca, la Romagna, & altre terre di Lombardia, otto giorni vista.

Da Napoli, giorni quindici vista.

Da Palermo, Messina, Barri, & altre terre del Regno, mese vno vista.

Da Lione, Bisonzone, & Spagna, secondo le fiere.

D'Anuersa, Parigi, & tutte le terre della Fiandra, & della Franza, due mesi fatta.

Da Londra, & di Leuante, mesi tre fatta.

Gli vsi de' tempi de' pagamenti delle lettere di Cambio.

Il pagamento de Sensali, che saranno mezani à detti Cambij reali, habbi da esser' vn soldo d' oro per ogni cento scudi da ciascuna delle parti, Et che detti Sensali debbano essere approuati, & licentiati nel foro de' Mercanti, & osseruare, & fare tutte quelle cose, che da loro si ricercano, secondo la dispositione de' statuti del detto foro: & in specie debbano tenere conto in vn libro regolato à guisa di giornale, scriuendoui di sua mano di giorno in giorno tutti i Cambij de' quali saranno stati mezani, nominando chiaramente in ciascuna partita il Datore, & il Prenditore, la quantità, & à che pretio, & il luogo per il qual si sarà cambiato: & mancando essi di fare questo in tutto, ò in parte, debbano essere cassi, & priuati dell' officio, & li sia leuato ogni prouisione, che per ciò hauessero.

Mercede de i Sensali de' Cambij.

Conditioni, & qualità de li Sẽsali.

Ordine da seruarsi per li Sensali de Cambij.

QVANTO alle liti, & questioni, che per conto di detti Cambij potrebbono accadere, se alcuna lettera di Cambio fatta in Bologna ritornarà di qual si voglia luogo ricusata, ò non pagata con il protesto: Il Creditore in mano del quale ritornerà detta lettera, debba presentarsi dinanzi al Giudice, & Consoli del foro della Mercantia, se all' hora vi si ritroueranno:

De le lettere di Cambio, che ritornerãno à Bologna con protesto.

altramente dinanzi ad vno de'Notari di detto foro, & domandare la esecutione di tale lettera contra quelli che l'haueranno fatti: i quali Giudici, ò Consoli, ouero il detto Notario senza altra intimatione, ò citatione incontinenti debbano dargli la detta esecutione: & possa il Creditore con vno de' Messi della Corte andare di subito alla casa del Debitore, & fare l'esecutione ne' suoi beni per assicuratione di esso Creditore per quella somma, che cantarà la lettera del cambio, & per le spese, danni, & interessi ad arbitrio del Giudice, & Consoli. Et caso, che alla detta esecutione obstasse qualche impedimento, ò difesa, debba il Messo subito farne la relatione al Notaro, il quale sia tenuto dare incontinenti il precetto personale al detto Creditore contra il Debitore. Et fatta tale esecutione nelli beni, possa poi il Debitore comparire dinanzi alli detti Giudice, & Consoli à domandare ragione se si sentirà grauato, ò se vorrà allegare alcuna delle eccettioni, che si possono opporre alle lettere di cambio, come di sotto si dirà: Ma non sia vdito in modo alcuno, se prima non hauerà assicurato il Creditore, ancorache non fosse il tempo del pagamento della lettera del Cambio.

Si debbe fare l'essecutione contra il Debitore, per assicuratione del pagamento & reale, e personale.

Non sia vdito il Debito re, se prima non hauerà assicurato il Creditore.

Ma in caso, che ritornasse alcuna lettera di Cambio con protesto, & che si ritrouasse esser morto colui che fece detta lettera, si possa, & debba procedere per la esecutione ne' beni della heredità del morto, non altrimenti, che se egli fosse viuo, non ostante, che si dicesse detta heredità esser giacente, & pendere il tempo dato dalla legge ad adire, ò repudiare l'heredità, ò à far l'inuentario, ò esserui pupilli, à' quali non fosse stato prouisto di tutore: & non ostante qualunque altra cosa, ò ragione, che si allegasse in contrario.

Si possa, & si debba procedere contra li beni del morto, non ostante altro &c.

Et in euento, che gli heredi del morto hauessero tolta l'heredità col beneficio di legge, & inuentario, & fatto l'inuentario legittimamente innãzi che il Creditore sia comparso à domandare la detta esecutione, & volessero detti heredi seruirsi di detto beneficio per impedire l'esecutione di detta lettera, possa il Creditore, & gli sia lecito pigliare la somma de' denari di quella lettera à Cambio, & Recambio à tutte spese, e danni della detta heredità, insino à tanto, ch' egli non sarà satisfatto intieramente.

Il Creditore possa pigliare à Cambio & Recambio à spese de gli heredi cõ beneficio di legge, & d' inuentario.

Dichiarandosi, che ogni sorte di persone di qual si voglia grado, ancora che fossero di Magistrato, contra de' quali ritornasse lettera di Cambio non accettata, ò non pagata col protesto, possano, & debbano ad instantia dei Creditore essere esatti nelli suoi beni per il pagamento, ò per la assicuratione del pagamento di tal lettera incontinenti che ne sarà

Si debba fare l'esecutione delle lettere recusate contra ogni sorte di

fatta

fatta la instanza per il Creditore dinanzi al Giudice,& Consoli,ò al notario come di sopra è detto: non ostante leggi, statuti, consuetudini, priuilegi,ò qualunque altra cosa in contrario.

persone, se ben fossero di Magistrato.

Si possa agere così contra la sicurtà come cōtra il principale debitore delle lettere recusate.

Et perche occorre alle volte, che alcuno, ehe dà denari à Cambio, lo fà con hauer sicurtà, la quale sottoscriue la seconda, ò la terza di Cambio, come si costuma in tutte le Piazze;però si dichiara,che quando la prima lettera ritornasse ricusata, ò non pagata col protesto, il Creditore possa così agere contra colui, che hauerà sottoscritta la seconda, ò terza di Cambio come contra il principale che l'hauerà fatta, come à lui più piacerà,& senza suo pregiudicio contra l'altra parte: & tutto quello che si è detto del fare la esecutione contra il principale, s'intende parimenti detto del sottoscribente, non ostante cosa alcuna in contrario.

Alle lettere di questi Cambij non corre prescrittione di tempo.

Due eccettioni solamente se le possono opporre.

Chi s'intenda per scribēte di queste lettere di cambio.

Alle dette lettere di Cambio reale non corra mai prescrittione di tempo, & à quelle che ritornassero in dietro recusate col protesto non se le possa opporre eccettione alcuna, saluo ò che la lettera non sia scritta, ò sottoscritta di mano di chi vi è nominato per scribente, ò sottoscribente, ò di suo institore, ò ch'ella sia stata pagata. Et sopra queste due eccettioni si proceda,conosca, & determini sommariamente di piano, senza strepito, ò figura di giudicio, à modo di buono mercante, & reietta ogni cauillatione, & solamente considerata la pura verità del fatto. Et si dichiara, che in tutti i luoghi di questi Capitoli, doue si nomina colui che habbi fatta la lettera di Cambio, s'intende per fattore, ò scribente della lettera colui, ò coloro, che sono nominati nella sottoscrittione, in nome de'quali è fatta la lettera, se ben non fosse fatta, ò sottoscritta di lor mano, puiche sia sottoscritta di mano di persona c'habbi il compimento della ragione, ancor che egli non fosse compagno, ò altrimenti interessato in essa ragione.

Delle lettere di Cambio fatte altroue per Bologna.

QVANTO poi alle lettere di Cambio fatte in qual si voglia luogo per Bologna. Se alcuna lettera non sarà accettata secondo il tenor suo, potrà il Presentante protestare d'ogni spesa, danno, & interesse contra chi hauerà fatta la lettera, & contra ciascuno, che vi fosse obligato: & caso che fosse absente da Bologna colui à cui sarà diretta la lettera, ne ci fosse chi per lui hauesse facoltà, ò compimento d'accettarla, possa il Presentante andare alla casa del detto absente, insieme con vno de'Notari del foro de' Mercenti, & quiui fare il suo protesto sopra l'accettatione, se per all'hora non sarà il tempo del pagamento: & venuto il tempo del pagamento

ne

ne essendo pagata, potrà rifare il suo protesto sopra del pagamento.

Chi sieno quelli, che possino accettare le lettere di cambio.

L'accettatione delle dette lettere di Cambio, che saranno dirizzate à pagarsi in Bologna, si debba fare solamente per mano di chi hauerà il compimento della ragione alla quale saranno stati tratti i denari, ò sia Patrone, ò sia Institore, che habbi tal compimento: altramente cotale accettatione sia di nessuno valore, se ben fosse fatta per mano di alcuno compagno, agente, ò garzone della ragione. Et ciascun mercante sia tenuto dar notitia al Conseruatore del detto foro della persona, ò persone, che hanno, ò che pro tempore haueranno il compimento della sua ragione: il qual Conseruatore ne debba far rogito nel libro à ciò deputato, & parimenti si faccia rogito quando si reuocasse tal compimento.

Ciascheduno Mercante debba dare notitia di chi hà il suo compimento.

Accettate che sieno le lettere, la ragione è tenuta al pagamento.

Et quando le dette lettere saranno state accettate da chi deue, & può accettarle come si è detto, sia obligata la ragione farne il pagamento al suo debito tempo, ne per tal' accettatione s'intenda esser pregiudicato al Presentante che non possi agere contra qualũque persona, che al Cambio di quella lettera in qualunque modo fosse obligata, con tutto, che di vna parte fosse seguito il pagamento: ma resti sempre salda la sua ragione contra ciascuno interessato in detta lettera sino alla intiera satisfattione di quella, tanto della vera sorte, quanto delle spese, danni, & interessi.

Et se auenisse, che dopò l'accettatione della lettera di Cambio seguitasse rottura, ò fallimento della ragione, che la douea pagare, & così essa lettera non hauesse il suo debito compimento al tempo, in tal caso il Presentante potrà fare il suo protesto, & chi hauerà fatta la lettera sarà tenuto al Creditore di essa satisfare della vera sorte, & d'ogni spese, danno, & interessi.

Non si debbono admettere Procuratori se nõ in certi casi

Et in ciascun caso di lite, questione, ò controuersia, che sia per occorrere per conto di dette lettere di Cambio, non possano mai comparire, ne si debbano admettere in alcun modo Procuratori, eccetto, che nelli casi ne i quali è permesso per li detti statuti del foro de' Mercanti nel trattato delle lettere di Cambio, & con quelli modi, & con quelle conditioni, che in detto trattato si contengono quanto ad essi Procuratori, & non altrimenti, ne in altri casi.

Si stia all'arbitrio del Giudice, & Consoli nelli casi non proposti in questi Capitoli.

Et se per conto de' detti Cambij reali occorressero liti, ò questioni in alcun caso, del quale non sia prouisto per li presenti Capitoli, in tal caso si stia all' arbitrio del Giudice, & Consoli di detto foro, ò della maggior parte di loro: ma in tutti li soprascritti casi si debba procedere, fare, osseruare, giudicare, & esequire secondo la dispositione de i presenti Capitoli, & non secondo li statuti del detto foro della Mercantia, doue si

tratta

tratta delle lettere di Cambio, in quanto che siano diuersi, ò contrarij ad essi Capitoli: ma nel resto rimanghino detti statuti nel suo pristino vigore, & osseruanza, così circa le dette lettere di Cambio, & circa li scritti priuati, come ancora in tutte l'altre sue parti, & massimamente in tutti i luoghi oue si parla della giurisdittione, & potestà ò del Giudice, ò de i Consoli, ò de i Sopraconsoli, ò de' Statutieri in qualunque modo, ò causa, non ostante qual si voglia cosa in contrario.

Li statuti del foro de' Mercāti restino nel suo pristino vigore quanto à tutte l'altre sue parti.

QVæ quidem statuta dilecti filij Ioannes Baptista Doria Cameræ Apostolicæ Præsidens Clericus, & modernus ipsius Ciuitatis Gubernator, ac Quadraginta Reformatores status Libertatis dictæ Ciuitatis rata, & grata habuerunt. Cum autem ijdem Mercatores cupiant præmissa statuta pro illorum subsistentia firmiori Apostolicæ confirmationis munimine roborari: Nos igitur qui quarumlibet ciuitatum, præsertim nobis, & Apostolicæ Sedi temporali dominio immediate subiectarum, ornamentum, & decus, ac vtilitatem quantum cum Deo possumus libenter procuramus, præfatos Mercatores, eorumq; singulos, à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsq; Ecclesiasticis sententijs, censuris, & pœnis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quibus, quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutos fore censentes: Motu proprio, non ad ipsorum Mercatorum, vel cuiuslibet ipsorum nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de mera deliberatione, & ex certa scientia nostris, præinserta Capitula, ac prout illa concernunt omnia & singula in instrumento, seu instrumentis, aut documentis, seu scripturis publicis, aut priuatis desuper confectis contenta, & inde secuta quæcunq;, licita tamen, & honesta, Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuò approbamus, & confirmamus, ac illis perpetuæ, & inuiolabilis firmitatis robur adijcimus: omnesq; & singulos iuris, & facti, ac solemnitatum defectus, si qui forsan interuenerint in eisdem supplemus.

Necnon illa omnia, & singula Capitula, ac in eis contenta, & confirmationem, approbationem, adiectionem, suppletionem huiusmodi præsentesq; litteras nullo vnquam tempore quouis quæsito colore, vel ingenio, de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis, aliòue vitio, seù intentionis nostræ, aut quopiam alio defectu notari, vel impugnari posse. Neq; sub quibusuis alterationibus, limitationibus, reuocationibus, derogationibus, vel suspensionibus, etiam à nobis, & sede præfata nunc & pro tempore emanatis, comprehendi sed semper ab illis excepta, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum statum, & de nouo etiam sub posteriore dat, per Mercatores præfatos eligenda, concessa, & firma perpetuò, ac valida, &

efficacia

efficacia esse ac censeri, & fore, suosq; plenarios, & integros effectus sortiri, ac ab omnibus, & singulis quos præmissa quomodolibet concernunt, & pro tempore concernent inuiolabiliter, & ad vnguem perpetuò obseruari debere. Necnon præfatos Mercatores, & eorũ singulos cuiusuis status, gradus, conditionis, & præeminentiæ existentes, ad omnimodã illorũ Capitulorum obseruationem teneri, & efficaciter obligatos fore: ac ad id sententijs, censuris, & pœnis Ecclesiasticis, ac alijs quibusuis opportunis iuris, & facti remedijs compelli. Et sic per quoscunq; Iudices, etiã ipsius ciuitatis Gubernatores pro tẽpore existentes, ac etiã causarũ Palatij Apostolici Auditores, & S.R.E. Cardinales, necnon dictæ Sedis etiã de latere Legatos, sublata eis, & eorũ cuilibet quauis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate, iudicari, et definiri debere. Ac si secus super his à quoquã quauis auctoritate sciẽter, vel ignorãter attẽtari cõtigerit, irritũ, et inane decernimus.

Quo circa dilectis filijs causarũ Curiæ Cameræ Apostolicæ generali Auditori, & dictæ Ciuitatis Bononiensis Gubernatori, ac Venerabilis fratris Episcopi Bononiensis Vicario in spiritualibus generali, Motu simili mãdamus, quatenus ipsi, vel duo, aut vnus eorũ per se, vel aliũ seu alios, præsentes literas, & in eis contenta quæcunque, vbi, & quãdo opus fuerit, ac quoties pro parte dictorũ Mercatorũ, vel alicuius eorũ fuerint requisiti, solemniter publicãtes, illisq; in præmissis efficacis defensionis presidio assistentes, faciant auctoritate nostra Mercatores, illorũq; singulos confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, & decreto, alijsq; præmissis iuxta præsentiũ continentiã, & tenorẽ pacificè frui, & gaudere. Non permittentes illos desuper per quoscunq; quomodolibet indebitè molestari, perturbari, & inquietari. Contradictores quoslibet, & rebelles, ac præmissis nõ parentes, per censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaq; opportuna iuris remedia, appellatione postposita compescendo: nec non legitimis super his habendis seruatis processibus, illos censuras, & pœnas ipsas incurrisse declarando, easq; etiã iteratis vicibus aggrauando, inuocato etiã ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis: Non obstantibus præmissis, ac fel. rec. Bonifacij Papæ VIII. prædecessoris nostri de vna, & Concilij generalis de duabus dietis, dũmodo quis vigore præsentiũ vltra tres dietas ad iudiciũ nõ trahatur, ac alijs fori Mercatorũ dictæ ciuitatis, iuramentis, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, priuilegijs quoq;, indultis, & literis Apostolicis ipsi foro, & illius, ac quibusuis alijs personis sub quibuscunq; tenoribus, & formis, ac cũ quibusuis etiã derogatoriarũ derogatorijs, alijsq; efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusq; & alijs decretis in genere, vel in specie, ac alias quomodolibet etiã pluries concessis, innouatis, & confirmatis. Quibus omnibus, etiã si pro illorũ sufficienti derogatione de illis, eorũq; totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et indiuidua, non autẽ per clausulas generales idẽ importantes, mentio, seu quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exqui-

exquisita forma ad hoc, seruanda foret: illorũ tenores, formas, & dat. ac si de verbo ad verbũ insererentur præsentibus, pro expressis, & insertis habentes (illis alias in suis pristino robore, & efficacia, non tantũ circa Cambij literas, verũ etiã circa scripta priuata, & deniq; circa iurisdictionẽ, & potestatẽ Iudicis, & Consulũ, ac reliquas alias omnes & singulas statuti, & priuilegiorũ, ac indultorum prædictorũ ipsius fori tangentos partes permansuris & valituris: illa, si opus est, rursus & de nouo harũ serie etiã perpetuò approbantes, confirmantes, & concedentes, ac etiam ab omnibus, & quibuscunq; etiam quauis dignitate, iurisdictione, & auctoritate fulgentibus, & fungentibus, etiam si sint Legati, Vicelegati, aut Gubernatores, sublata etiam illis & eorum cuilibet quauis aliter faciendi, iudicandi, diffiniendi, decernendi, rescribendi, & statuendi facultate, potestate, & auctoritate, inuiolabiliter obseruari mãdantes, ac ex nunc prout ex tunc & è contra, quicquid secus, vel in contrarium per eos, aut quemcũq;, vel quoscũq; alios quauis auctoritate scienter, vel ignoranter quomodocumq;, & qualitercũq; fieri aut attẽptari contigerit, irritũ & inane decernentes) hac vice duntaxat specialiter & expresse motu & scientia paribus derogamus, contrarijs quibuscunq;: aut si aliquibus cõmuniter vel diuisim ab eadẽ sit sede indultũ, quòd interdici, supendi, vel excõmunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenã, & expressam, ac de verbo ad verbũ de indulto huiusmodi mẽtionẽ. Dat. Romę apud S. Petrũ sub Annullo Piscatoris. Die 25. Nouembris MDLXIX. Pont. nostri anno IIII.

Cæs. Glorierius.

Decreto legittimamente fatto sopra il modo del fare i pagamenti de' Cambi in Bologna.

CHe per li pagamenti de' Cambi reali, che quì si cambieranno sotto nome di scuti d' oro in oro di zecca, & parimente per li pagamenti delle lettere di Cambio le quali saranno state fatte altroue per Bologna, che cantaranno in scuti d'oro in oro di zecca, sia lecito al Pagatore in vece di scuti d' oro in oro di zecca pagare la valuta à ragione di lire quattro, & soldi cinque di quattrini per scuto, dando ò scuti d'oro correnti per il pretio che correranno, ouero tanta moneta d' argento: con questo, che le monete d'argento basso, come muraiole, bolognini, sesini, & quattrini non s' intendano sotto nome di moneta di argento, ma siano esclusi da questi pagamenti.

Luogo della Piazza del Cambio.

Si è poi determinato, che il luogo della Piazza del Cambio, sia non la Loggia del foro della Mercantia, ma il Portico dinanzi l' Hospitale della Morte, che da quì innanzi si chiamarà la Loggia del Cambio.

Fiena Perg

AMM. PROV. DI TORINO
M 23177

PR